



SENT. 204/2025

REPUBBLICA ITALIANA**In nome del Popolo Italiano****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO**

composta dai seguenti magistrati:

Daniela	ACANFORA	Presidente
Ida	CONTINO	Consigliere
Lucia	d'AMBROSIO	Consigliere
Maria Cristina	RAZZANO	Consigliere
Ilaria Annamaria	CHESTA	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di appello iscritti ai nn. 61607+ 1 del registro di
Segreteria, promossi da

ELISA BARBATO nata ad Aversa (CE) il 6.4.1963 (C.F. BRBLSE63D46A512D), **GIUSEPPE DI GIORGIO**, nato a Napoli il 29.9.1954 (C.F. DGRGPP54P29F839G), **ALBERTO GATTO** nato ad Aversa (CE) il 21.9.1954 (C.F. GTTLRT54P21A512X), **MARIA RITA SPAGNUOLO** nata a Melito di Napoli (NA) il 15.5.1962 (C.F. SPGMRT62E55F111B), **GIOVANNI VERDE** nato ad Aversa (CE) l'11.5.1958 (C.F. VRDGNN58E11A512T), tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Massimo D'Errico (DRRMSM65D07A512B) e Francesco Maria Caianiello (C.F. 2 CNLFNC71H14F839M) presso il quale fisicamente domiciliario in Roma alla via Ciro

Menotti n. 1, ed eleggono domicilio digitale all'indirizzo p.e.c.:
francescomaria.caianiello@avvocatismcv.it;

appellanti

ANTONIO MENDITTO (MNDNTN57M26A512W) nato il
26.8.1957 ad Aversa (CE) rapp.to e difeso dall'avv. Francesco
Maria Caianiello (C.F. CNLFNC71H14F839M) presso il quale
fisicamente domicilia in Roma alla via Ciro Menotti n. 1 ed elegge
domicilio digitale all'indirizzo p.e.c.:
francescomaria.caianiello@avvocatismcv.it;

appellante incidentale

contro

Procura generale della Corte dei conti;

Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione
Giurisdizionale per la Campania;

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per
la Regione Campania 7 maggio 2024, n. 251.

Esaminati gli atti di appello, le conclusioni della Procura
generale, gli altri atti e documenti di causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 3 giugno 2025, celebrata con
l'assistenza della dott.ssa Alessandra Carcani, la relatrice cons.
Ilaria Annamaria Chesta, l'avv. Francesco Mangazzo, su delega
dell'avv. Francesco Maria Caianiello, per tutti gli appellanti e il
V.P.G. Luigi D'Angelo, in rappresentanza della Procura generale.

Ritenuto in

FATTO

1. Con la sentenza appellata la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Campania, in parziale accoglimento dell'azione proposta dalla Procura regionale, ha accertato la responsabilità erariale, a titolo di dolo e in via solidale, degli odierni appellanti - all'epoca dei fatti a diverso titolo dipendenti dell'Azienda Sanitaria locale di Caserta - in relazione a plurimi episodi di assenteismo fraudolento dal luogo di lavoro, ex art. 55-*quinquies* T.U.P.I., nel periodo intercorrente tra maggio 2017 e ottobre 2018, con condanna degli stessi al risarcimento del danno erariale, in favore della predetta Azienda, *sub specie* di danno patrimoniale, danno all'immagine e danno da disservizio.

2. Con atto depositato in data 16 novembre 2022 la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la regione Campania citava in giudizio, tra gli altri, gli odierni convenuti per chiederne la condanna, a titolo di dolo, al risarcimento del pregiudizio erariale della complessiva somma di € 181.792,50, oltre interessi legali, rivalutazione e spese di giudizio, a titolo di danno diretto, pari alla retribuzione indebitamente percepita, di danno all'immagine e di danno da disservizio, a seguito di condotte di ingiustificato assenteismo nel periodo intercorrente per D'Angelo Antonio tra maggio 2017 e ottobre 2018 e per gli altri convenuti tra luglio/ottobre 2018.

La Procura evidenziava che, attraverso l'indagine penale del

Comando Carabinieri per la Tutela della Salute N.A.S. di Caserta, emergeva che i convenuti, anche in concorso, attraverso una serie di contegni volti a raggirare e ingannare i sistemi di rilevazione delle presenze in servizio, si erano assentati senza giustificato motivo percependo comunque la retribuzione.

Pertanto, per tali condotte, la Procura chiedeva la condanna per il danno patrimoniale pari alle ore pagate in assenza di effettiva prestazione lavorativa, per il danno all'immagine ai sensi dell'art. 55 *quinquies* del d.lgs. 30.3.2001 n. 165, in considerazione della manifesta lesione alla reputazione dell'Asl di Caserta, nonché, in via solidale, del danno da disservizio, quest'ultimo d'importo pari a € 8.078,00.

3. Con l'impugnata sentenza la Sezione giurisdizionale, in via preliminare, dichiarava la contumacia dei convenuti Corvino Pasquale, Liccardo Antonio e Spadavecchia Salvatore. In ordine al convenuto Scarpa Giuseppe, precisava che, con decreto n. 6 del 17 agosto 2023 era stata accolta la richiesta di rito abbreviato ex art. 130 c.g.c., determinando in € 4.314,00 la somma complessivamente dovuta per cui disponeva l'estromissione dal giudizio di merito.

Ancora in via preliminare, veniva respinta l'istanza di sospensione del giudizio in attesa degli esiti del giudizio penale pendente innanzi al Tribunale di Napoli Nord per il reato di false attestazioni della propria presenza in servizio, ex art. 55

quinquies d.lgs. 30.3.2001 n. 165, sollevata da alcuni convenuti.

Il Giudice di prime cure escludeva la sussistenza di un legame di pregiudizialità, reputando che le condotte contestate dall'attore erariale presentassero caratteristiche proprie differenti dalla qualificazione penale dei fatti, essendo il giudizio contabile orientato a individuare la responsabilità amministrativa dei convenuti secondo propri parametri; né poteva rilevare la circostanza che il materiale probatorio utilizzato dall'attore pubblico per supportare le proprie tesi potesse incidere sull'autonomia di valutazione del Giudice contabile, in considerazione dei contenuti specifici di cui sono composti gli elementi strutturali della responsabilità gestoria (danno, condotta, nesso di causalità, rapporto di servizio, dolo e colpa grave) rispetto agli eventuali esiti del parallelo giudizio penale.

Venivano altresì respinte l'eccezione di tardività della citazione, dedotta da un convenuto, e l'eccezione di nullità, prospettata da altro convenuto, per asserita violazione dell'art. 86, c. 2, lett. e) c.g.c.

Veniva analogamente respinta la contestazione di insussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione di risarcimento del danno all'immagine, per non essere i fatti ancora stati accertati con sentenza penale passata in giudicato, alla luce della normativa speciale applicabile al caso, art. 55 *quinquies* d.lgs. n. 165/2001.

Il giudice di prime cure ha osservato, sul punto, che con la modifica introdotta dall'art. 69 del decreto legislativo d.lgs. n. 150 del 27.10.2009 (dunque successivo di qualche mese dall'entrata in vigore del d.l. 1.7.2009 n.78) è stata introdotta una specifica disposizione nell'ambito del Testo unico sul pubblico impiego, concernente un'autonoma ipotesi di perseguibilità del danno all'immagine della Pubblica amministrazione, in fattispecie di condotte di assenteismo fraudolento, sganciata dalla pregiudizialità penale.

In tal senso è stato dato rilievo anche all'argomento testuale, rappresentato dal fatto che il secondo comma dell'art. 55 *quinquies* contiene l'inciso "*ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni*", prevedendo la non necessità del preventivo accertamento definitivo della responsabilità penale, ai fini dell'attivazione del meccanismo risarcitorio ivi delineato.

Quanto al merito della contestazione, il giudice di prime cure ha osservato che gli elementi di prova delle condotte di assenteismo dei convenuti che la Procura regionale ha depositato a supporto della richiesta risarcitoria sono consistiti essenzialmente in:

a) servizi di osservazione e pedinamento da parte dei Carabinieri Nas di Caserta;

b) accertamenti delle registrazioni dei tesserini in uso ai dipendenti dell'Asl;

c) intercettazioni video relative agli impianti di videoregistrazione

orientati sulle macchinette marcatempo, nonché intercettazioni ambientali e telefoniche.

Il materiale probatorio versato in atti dalla Procura territoriale è stato ritenuto “*ampiamente esaustivo*”, al fine di documentare le condotte contestate, dando rilievo alla circostanza che “*nelle informative della polizia giudiziaria sono indicati per ciascun convenuto giorno e ora di allontanamento dal luogo di lavoro e indicato il riscontro con i tabulati delle presenze; sul terreno strettamente documentale, i Carabinieri hanno acquisito, per come emerge dagli atti, sia i prospetti dei cartellini marcatempo, sia gli statini paga di ogni singolo convenuto*”.

Sulla base delle evidenze documentali richiamate la Sezione territoriale ha ritenuto accertata la responsabilità addebitata ai convenuti Alicandri Gaetano, Barbato Elisa, Corvino Pasquale, D’Angelo Antonio, Di Giorgio Giuseppe, Gatto Alberto, Genovese Maria Rosaria, Lauro Roberto, Liccardo Antonio, Menditto Antonio, Muncaro Raffaele, Spadavecchia Salvatore, Spagnuolo Maria Rita, Ventre Patrizia e Verde Giovanni mentre ha assolto i convenuti Di Giorgio Valeria, Geremia Arturo e Taglialatela Patrizia.

E’ stata ritenuta incontrovertibile la dimostrazione che, durante i periodi di osservazione, le assenze ingiustificate si sono protratte per un periodo della giornata lavorativa per assolvere a esigenze extraistituzionali del tutto private, traendo in inganno l’amministrazione di appartenenza, quanto ai rientri in servizio,

con la fraudolenta alterazione della effettiva rilevazione delle presenze.

La Sezione di primo grado ha, quindi, vagliato le posizioni dei singoli convenuti, anche in concorso, con esame di dettaglio degli elementi di prova forniti da parte attrice e di prova contraria presenti agli atti del giudizio, fornendone specifica motivazione.

Ha altresì evidenziato che la contrattazione collettiva del comparto sanità e di quello della dirigenza prevede il controllo della presenza in servizio attraverso sistemi di tipo automatico (art. 14 CC.NN.LL. area dirigenza e art. 27 CC.NN.LL. area comparto sanità) e che l'art. 11 del codice di comportamento dell'Asl di Caserta (pubblicato il 10.2.2014) prevede che ciascun dipendente è tenuto ad attestare "*fedelmente e personalmente*" la propria presenza in servizio, timbrando regolarmente le entrate e le uscite, con l'utilizzo dei codici previsti per ogni causale di allontanamento dal lavoro non cedendo mai ad altri e per qualsivoglia motivazione il proprio *badge*.

Ha richiamato, ancora, il citato art. 55 *quinquies* del d.lgs. 165/2001, che prevede l'obbligo del risarcimento del danno patrimoniale per il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesti falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, e anche di coloro che hanno concorso nella commissione dell'illecito.

Ha, quindi, ritenuto accertata la violazione delle predette disposizioni, sia in riferimento alle singole condotte di allontanamento, sia in ordine alle ipotesi di concorso; ne ha ritenuto discendere una chiara responsabilità di tutti coloro che si sono assentati arbitrariamente dal servizio o che hanno timbrato l'entrata e l'uscita in sostituzione dell'altro collega, essendo la normativa chiara e non potendo al riguardo operare alcuna sostituzione in punto di utilizzo del badge.

Ha, inoltre, chiarito, in relazione al ruolo dirigenziale, che l'art. 14, comma 4, del CCNL dell'area della dirigenza sanitaria prevede la possibilità di aggiornamento professionale per 4 ore a settimana per un monte ore di 16 al mese, precisando anche che l'aggiornamento va reso compatibile con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza. Ha chiarito, in proposito, che la norma va interpretata nel senso di ritenere che il dirigente che intenda fruire delle ore di aggiornamento deve concordare con la struttura il giorno e le modalità di aggiornamento, non potendo unilateralmente decidere di allontanarsi dal lavoro come avvenuto nella fattispecie in esame.

E' stato rilevato che, dalla documentazione in atti, non risulta che i convenuti dirigenti si siano allontanati dalla sede di servizio muniti della preventiva autorizzazione, né hanno fornito *ex post* la documentazione attestante la tipologia e le caratteristiche dell'attività formativa svolta, scambiando, in base alle indagini della Procura, i momenti di crescita professionale con momenti

di allontanamento dal lavoro per finalità personali.

Il giudice di prime cure ha altresì rammentato che il regime dell'accertamento probatorio in sede civile (e dunque anche contabile) si fonda sulla regola della preponderanza dell'evidenza o del *"più probabile che non"*; diversamente, nell'ambito penale, viene applicata la diversa regola della prova *"oltre ogni ragionevole dubbio"*.

La Sezione ha, quindi, ritenuto di poter pervenire a una affermazione di illiceità della condotta assunta dai convenuti, in considerazione del corredo probatorio della domanda avanzata nei loro confronti, richiamando l'analitica descrizione operata dai Carabinieri delle condotte serbate da ciascun soggetto (giorno per giorno, con indicazione dei singoli minuti di assenza), e non limitata agli spostamenti delle auto in ingresso e in uscita dal nosocomio, con l'indicazione della fonte di prova (specifica videocamera rilevatrice, e/o osservazione pedinamento e controllo diretto, riportando altresì, i rilievi fotografici) e l'assenza di specifiche prove contrarie, recanti precisi riferimenti ai giorni contestati di allontanamento per esigenze di servizio.

In relazione al compendio probatorio la Sezione ha, altresì, osservato che il giudice contabile ben può valutare a fini decisori il materiale probatorio raccolto in altro plesso giurisdizionale e utilizzare prove raccolte anche in un diverso giudizio tra le stesse parti, tanto più se il diverso giudizio ha ad oggetto la medesima situazione di fatto; e ciò vale anche per i documenti provenienti

dal procedimento penale, che vengono in rilievo, nel giudizio per la responsabilità erariale, non quali prove in senso tecnico, bensì quali elementi da valutare, come presunzioni, anche ai sensi degli articoli 2727 e 2729 c.c..

Su tali basi è stato ritenuto provato il danno erariale prodottosi a seguito della percezione della retribuzione non dovuta, nonché la condotta antidoverosa, in quanto il danno contestato è conseguenza immediata e diretta della condotta *contra legem* dei convenuti, essendosi allontanati dal posto di lavoro arbitrariamente, nonché il nesso causale tra la condotta illecita e il predetto danno.

Sono state respinte le censure dedotte dai convenuti, non avendo i medesimi fornito prova contraria rispetto all'allontanamento ingiustificato.

Quanto all'elemento soggettivo dell'illecito, è stato osservato, dall'analisi del compendio probatorio, la sussistenza del dolo, alla luce di condotte volte ad indurre in errore la pubblica amministrazione con l'unico fine di percepire una retribuzione non dovuta, agendo con la consapevolezza di porre in essere una condotta *contra legem* e con la coscienza di arrecare un danno all'Erario. La condanna è stata addebitata al lordo delle ritenute, con richiamo all'arresto delle Sezioni riunite n. 24/2020/QM/SEZ.

Gli importi del danno patrimoniale da addebitare ai singoli convenuti sono determinati nel modo seguente: Alicandri

Gaetano € 487,19; Barbato Elisa € 1.694,16; D'Angelo Antonio € 3.532,61; Di Giorgio Giuseppe € 3.588,83; Gatto Alberto € 1.454,72; Genovese Maria Rosaria € 133,49; Lauro Roberto € 452,56; Menditto Antonio € 4.498,00; Spagnuolo Maria Rita € 1.568,67; Spadavecchia Salvatore € 206,68; Verde Giovanni € 885,00.

Il Collegio ha ritenuto invece che, alla stregua delle risultanze documentali in atti, difettasse la prova del comportamento *contra ius* di Di Giorgio Valeria, Geremia Arturo e Taglialatela Patrizia. Anche per la convenuta Taglialatela, la Sezione ha ritenuto che non sussistessero elementi probatori utili per consentire di affermarne la responsabilità.

La Sezione territoriale ha ritenuto, quindi, parzialmente fondata la voce contestata dalla Procura, relativa al danno all'immagine. Ha osservato che l'art. 55 *quater*, comma 3 *quater*, e 55 *quinquies*, comma 2, del TUPI prevedono un'ipotesi di danno all'immagine *in re ipsa*, nel senso che il legislatore ritiene sussistente, *ex se*, il danno all'immagine in ipotesi di ingiustificato assenteismo reputando che la prova dell'*an* potesse ritenersi raggiunta in ragione dell'accertamento delle descritte condotte e della diffusione mediatica della vicenda. Ha altresì ritenuto che la notizia del reato commesso dai convenuti, riportata sulla stampa locale, risultasse dimostrata dalla documentazione versata in atti, determinando un'evidente lesione del prestigio dell'Amministrazione in conseguenza della

gravità della condotta illecita di arbitrario allontanamento dal servizio.

In relazione al *quantum*, non condividendo il criterio di quantificazione prospettato dalla Procura, ha quantificato, in via equitativa, ex artt. 1226 e 2056 c.c., applicando il criterio presuntivo indicato dal legislatore (comma 1 *sexies* dell'art. 1 della l. 14.1.1994 n. 20) del doppio della somma di denaro indebitamente trattenuta, in quanto correlato alla utilità illecitamente percepita dai convenuti nonché alla spiccata diffusività a livello locale della notizia essendo stata pubblicata sui principali quotidiani di Caserta.

La Sezione ha accolto la domanda attorea anche con riguardo al contestato danno da disservizio, quantificandolo in € 8.078,00; importo questo riferito alla retribuzione per il numero di ore di personale (520 ore per il personale di comparto e 50 ore per il personale dirigente) distolto dagli ordinari compiti per essere impiegato nell'attività di indagine volta all'emersione delle qui contestate condotte di illecito assenteismo.

E' stato ritenuto provato il dispendio di sostanze pubbliche per consentire il ripristino dell'efficienza amministrativa risultando documentati, dagli atti di causa, interventi straordinari operati dall'ASL di Caserta, necessari per rimediare ad inefficienze di apparato da attribuirsi alla condotta illecita dei convenuti.

4. Con separati atti di impugnazione, entrambi notificati il 20.06.2024, hanno interposto gravame avverso la pronuncia,

rispettivamente, i signori Barbato, Di Giorgio, Gatto, Spagnuolo, Verde e il sig. Menditto formulando le censure di seguito sintetizzate.

Quanto all'appello proposto da Barbato e altri sono stati dedotti i seguenti motivi di gravame.

I. Errores in iudicando et in procedendo. Violazione art. 106 c.g.c. contraddittorietà ed illogicità della sentenza;

Gli appellanti censurano la statuizione della pronuncia di primo grado nella quale la Sezione territoriale ha respinto la richiesta di sospensione del giudizio, ex art. 106 c.g.c., motivata dalla pendenza del giudizio penale avanti al Tribunale di Napoli Nord, in relazione al reato di false attestazioni della propria presenza in servizio ex art. 55-*quinquies* d.lgs. n. 165/2001.

Apparirebbe evidente l'erroneità della decisione, anche risultando contraddittorio il riferimento, da un lato all'autonomia dei procedimenti giudiziari contabile e penale, salvo suffragare l'assoluzione disposta nei confronti di altro convenuto, con riferimento proprio ad analoga decisione disposta in sede penale. Anche per gli appellanti gli elementi acquisiti in sede penale potrebbero condurre all'evidente dimostrazione dell'insussistenza di una condotta antigiuridica, risultando quantomeno opportuno attendere l'esito del procedimento penale.

II. Errores in iudicando et in procedendo. Contraddittorietà della motivazione. Violazione e/o falsa applicazione art. 1

della l. n. 20/1994. Errata individuazione della condotta antidoverosa. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 14 del ccnl dei dirigenti medici del 3.11.2005. Travisamento ed errata individuazione dei fatti e dei presupposti. Difetto, illogicità ed irragionevolezza della motivazione;

Parimenti errata sarebbe la valutazione del Collegio campano con riguardo all'antigiuridicità della condotta degli appellanti.

Dovrebbe essere riformata la sentenza di prime cure nella parte in cui non ha ritenuto fondate le argomentazioni difensive riguardanti l'allontanamento ai fini dell'aggiornamento professionale, obbligatoriamente previsto dalla CCNL.

Gli appellanti ribadiscono che l'art. 14 CCNL dei Dirigenti Medici del 3.11.2005, prevede n. 38 ore lavorative settimanali, di cui n. 4 ore da dedicare all'aggiornamento professionale che il medico potrebbe scegliere di effettuare settimanalmente oppure avvalendosi della facoltà di *“accumulare le ore e spenderle in un'unica volta”*.

L'attività formativa del personale sanitario potrebbe svolgersi sia in corsi obbligatori che facoltativi e il dirigente medico potrebbe autonomamente scegliere le modalità e il periodo. Sarebbe, inoltre, *“noto, al riguardo, che i corsi organizzati dall'ASL di Caserta per l'aggiornamento professionale non riescono a coprire annualmente il periodo pari al computo totale delle ore di aggiornamento complessivamente raggiunto dai dipendenti, con evidenti ricadute negative sul loro obbligo formativo”*.

L'amministrazione sanitaria, inoltre, con sua palese responsabilità, non avrebbe istituito una postazione ove svolgere l'attività di aggiornamento professionale; ragione per cui sarebbe stato consentito ai dipendenti di svolgere attività autonomamente, in luoghi diversi dalla postazione lavorativa.

Da ciò sarebbe derivata *“la prassi, necessitata dalle ragioni precedentemente espresse, di marcare l'entrata in servizio con il codice dedicato all'aggiornamento professionale, salvo poi allontanarsi per effettuare l'attività formativa in altri luoghi, e ritornare alcune ore dopo per smarcare la conclusione dell'attività formativa, così come avvenuto nei casi accertati dai NAS con riferimento alla posizione degli scriventi”*.

Tale *modus procedenti* sarebbe stato avallato e conosciuto dall'amministrazione sanitaria e non sarebbe stato realizzato con l'intento di aggirare i propri obblighi di servizio ma avrebbe rappresentato l'unica modalità di rispettare gli obblighi formativi imposti dal CCNL.

I presunti allontanamenti sarebbero stati accertati nei confronti degli attuali appellanti solo durante i periodi riservati alla propria attività professionale.

Si evincerebbe dalla stessa lettura degli accertamenti compiuti dai NAS di Caserta, nella relazione prot. n. 25/47-2 del 5.7.2021, che i casi di allontanamento non sarebbero avvenuti negli orari di servizio, coincidendo con il periodo di aggiornamento professionale.

Tale ricostruzione sarebbe avvalorata anche dal decreto di revoca della misura interdittiva della sospensione dell'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, ex artt. 289 c.p.p., reso dal GIP presso il Tribunale di Napoli Nord nel giudizio n. 13069/2020 rgnr e n. 7943/20 rgip, depositato il 4.12.2020.

L'assenza di antiggiuridicità della condotta degli odierni appellanti si desumerebbe anche dalla circostanza che i presunti e contestati "*allontanamenti*" non sarebbero stati effettuati durante i turni di lavoro sulle ambulanze del servizio 118; dovrebbe, dunque, apparire evidente che detti allontanamenti rientrerebbero nell'ambito degli obblighi professionali dei dirigenti medici.

Non potrebbe ritenersi dirimente, a riprova della responsabilità dei convenuti, la dichiarazione della dott.ssa OMISSIS, Direttore dell'U.O.C., acquisita nel supplemento di delega richiesto dalla Procura ed esitato con la relazione prot. n. 0011300 del 12.8.2022.

Avrebbe, inoltre, errato il primo giudice nel ritenere che dalla normativa contrattualistica collettiva potesse ricavarsi la necessità di informativa ai vertici sanitari e di documentazione dell'attività di formazione svolta, ai fini della giustificazione delle assenze. Non vi sarebbe alcuna necessità di attestazione, essendo richiesta solo la compatibilità "*con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza*". La comunicazione dell'espletamento dell'attività formativa professionale sarebbe

avvenuta all'atto della marcatura/smarcatura, con il codice "aggiornamento professionale". Dovrebbe, dunque, ritenersi che le esigenze di servizio siano state rispettate, sebbene non comunicate precedentemente alla struttura di appartenenza.

Le argomentazioni della Sezione, nei riguardi dei convenuti, sarebbero contraddittorie rispetto a quanto statuito successivamente sulla carenza probatoria di altro personale imputato. Ragioni di corretta valutazione degli elementi probatori avrebbero dovuto, in termini di verosimiglianza, condurre alle medesime conclusioni.

Elementi presuntivi ed inferenziali emergerebbero dalla marcatura/smarcatura nonché dalla durata dell'allontanamento (in molti casi pari a 40 minuti), oltre che dal fatto che l'aggiornamento fosse avvenuto al termine del periodo di servizio.

III. Errores in procedendo et in iudicando. Travisamento ed errata individuazione dei fatti e dei presupposti. Difetto, illogicità ed irragionevolezza della motivazione. Violazione e/o falsa applicazione art. 1 della l. n. 20/1994. Errata imputazione dell'elemento soggettivo del danno erariale.

La corrispondenza degli allontanamenti contestati con l'aggiornamento professionale escluderebbe la sussistenza del requisito soggettivo del dolo, mancando l'intenzionalità di arrecare un nocumento all'erario pubblico.

Il comportamento degli odierni appellanti sarebbe, inoltre,

suffragato da una prassi interna all'ufficio che avrebbe consentito ai dipendenti di formarsi privatamente presso strutture terze alla sede di servizio.

IV. Error in iudicando. Travisamento ed errata individuazione dei fatti e dei presupposti. Difetto, illogicità ed irragionevolezza della motivazione. Violazione e/o falsa applicazione art. 1 della l. n. 20/1994. Assenza dell'elemento oggettivo contabile;

L'esclusione dell'antigiuridicità della condotta, vista la consolidata prassi dell'aggiornamento professionale anche presso strutture diverse dalla sede di servizio, evidenzierrebbe anche l'insussistenza del paventato danno erariale. Non potrebbe ritenersi che gli emolumenti dovuti nel periodo di aggiornamento siano stati illecitamente conseguiti, vista la ricomprensione del periodo nel monte ore complessivo di cui al CCNL. Difetterebbe, dunque, il presupposto dell'azione erariale.

V. Error travisamento ed errata individuazione dei fatti e dei presupposti. Difetto, illogicità ed irragionevolezza della motivazione. Assenza del nesso di causalità.

Gli appellanti evidenziano la ritenuta assenza del nesso di causalità, sussistendo, da un lato, la carenza dell'elemento soggettivo della contestazione erariale e, dall'altro, la mancanza di un danno patrimoniale; sarebbe dunque evidente l'insussistenza di collegamento tra danno presunto e comportamento degli appellanti, richiedendosi, secondo la c.d.

teoria condizionalistica, che il soggetto agente abbia materialmente contribuito alla verifica dell'evento.

VII (rectius VI). Error in iudicando. violazione artt. 55-quater e 55 quinquies del d.lgs. n. 165/2001. Assenza di danno all'immagine della P.A..

Sarebbero meritevoli di riforma anche i capi della sentenza relativi alla sussistenza del danno all'immagine della P.A., derivante dalla divulgazione delle notizie dei fatti presupposti al presente giudizio. Le valutazioni riguardanti il pregiudizio all'immagine non potrebbero trovare applicazione nei confronti degli appellanti, dirigenti medici, nei cui confronti non sarebbe stato accertato l'allontanamento dalla sede di servizio, per soddisfare esigenze personali ma per l'aggiornamento professionale.

VIII (rectius VII). Errores in iudicando et in procedendo. Insussistenza del danno da disservizio.

Dall'insussumibilità dell'allontanamento dei dirigenti medici nell'ambito della condotta antigiuridica, oltre che dall'assenza degli altri elementi tipizzanti dell'illecito erariale, discenderebbe l'infondatezza dell'imputazione agli odierni appellanti del danno da disservizio. Inoltre, la spesa e gli emolumenti sostenuti per il personale impegnato nelle attività istruttorie per l'accertamento di eventuali responsabilità degli indagati rientrerebbe nella ordinaria attività istituzionale. Quanto alle spese per materiali necessari a supportare l'indagine dei NAS di Caserta, esse

rientrerebbero nell'ambito dell'attività di indagine dell'organo inquirente. Difetterebbero, inoltre, i presupposti giurisprudenziali per l'addebito di siffatto danno, non essendo dimostrata la minore produttività dell'apparato pubblico o l'aggravamento del danno patrimoniale direttamente causato.

IX (rectius VIII). Errores in judicando et in procedendo.

Violazione e/o falsa applicazione art. 1, comma 1-quinquies, l. n. 20/1994. Violazione e/o falsa applicazione art. 55-quinquies d. lgs. n. 165/2001.

Dall'insussistenza degli elementi di responsabilità degli odierni appellanti emergerebbe anche l'infondatezza della responsabilità solidale di cui al capo n. 17 della sentenza impugnata.

X (rectius IX). Sull'esercizio del potere riduttivo.

In via subordinata, gli appellanti richiedono l'esercizio del potere riduttivo dell'addebito, non sussistendo la condotta dolosa, posta dal primo giudice a fondamento della negata riduzione.

Gli appellanti hanno, quindi, chiesto, in conclusione: in via preliminare e in rito, la sospensione del giudizio, stante la pendenza del giudizio penale; nel merito, il proscioglimento dei medesimi da ogni accusa; in via gradata, la riforma per errata quantificazione e l'esercizio del potere riduttivo.

5. Con separato atto di impugnazione, notificato il 20.06.2024, ha interposto autonomo gravame avverso la pronuncia anche il sig. Menditto Antonio, deducendo i seguenti motivi, in larga parte analoghi a quelli proposti dagli appellanti principali.

I. Errores in iudicando et in procedendo. Contraddittorietà della motivazione. Violazione e/o falsa applicazione art. 1 della l. n. 20/1994. errata individuazione della condotta antidoverosa. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 32 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriale interni, veterinari ed altre professionalità ambulatoriali ai sensi dell'art. 8 del d. lgs. n. 502/1992-triennio 2016-2018. Travisamento ed errata individuazione dei fatti e dei presupposti. difetto, illogicità ed irragionevolezza della motivazione.

Sarebbe meritevole di riforma la valutazione del Collegio campano sull'antigiuridicità della condotta dell'appellante.

Nel gravame si illustra l'esatta perimetrazione della disciplina del CCNL di riferimento (art. 32), che disciplina i rapporti degli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità ambulatoriali, ai sensi dell'art. 8 d.lgs. n. 502/1992 - triennio 2016-2018- rubricato "attività esterna e pronta disponibilità", che prevede che "1. Lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista, per fini istituzionali o esigenze erogative dell'Azienda, svolge attività professionale anche al di fuori della sede di lavoro indicata nella lettera di incarico (attività esterna)...".

In altri termini, la disciplina della contrattazione collettiva nazionale prevederebbe che il professionista convenzionato

possa esercitare la propria attività anche esternamente alla sede di servizio.

A ciò si aggiungerebbe che il dott. Menditto risulta titolare di un incarico a tempo indeterminato in “*Specialista Ambulatoriale Branca Fisiatra*”, per ore 38 settimanali presso l’ASL di Caserta, di cui n. 20 ore presso il Distretto n. 7 e n. 18 ore presso il Distretto n. 19, dovendo, spesso, recarsi presso il domicilio dei propri pazienti. Le richiamate argomentazioni non sarebbero state valutate dal giudice di primo grado che avrebbe omesso di pronunciarsi sulle modalità di espletamento del servizio professionale che, laddove considerate, avrebbero dimostrato l’insussistenza della condotta antigiuridica.

Invero, la possibilità, contrattualmente riconosciuta al dott. Menditto, di espletare le proprie mansioni anche esternamente alla sede di servizio, affievolirebbe sensibilmente la presunta antigiuridicità dell’allontanamento, trovando la sua giustificazione nella previsione contrattuale.

Siffatto *modus procedendi*, avallato e conosciuto dall’amministrazione sanitaria, non sarebbe stato realizzato con l’intento di aggirare i propri obblighi di servizio, rappresentando l’unica modalità per rispettare gli obblighi formativi imposti dal CCNL. Sarebbe, dunque, errata la valutazione del giudice di primo grado sull’illecito allontanamento dell’appellante dalla sede di servizio durante l’orario di lavoro.

A conforto della prospettazione dell’appellante soccorrerebbe,

altresì, il decreto di revoca della misura interdittiva della sospensione dell'esercizio di un pubblico ufficio o servizio ex artt. 289 c.p.p., reso dall'Ufficio II del GIP presso il Tribunale di Napoli Nord, nel giudizio n. 13069/2020 r.g.n.r. e n. 7943/20 g.i.p., depositato il 27.11.2020.

L'assenza di antigiuridicità del comportamento dell'appellante resisterebbe anche al supplemento di delega richiesto dalla Procura ed esitato con la relazione prot. n. 0011300 del 12.8.2022, laddove gli organi inquirenti rinviando alla dichiarazione della dott.ssa OMISSIS, Direttore dell'U.O.C. *“Servizi Centrali e Supporto – Servizio Gestione Economica e Giuridica del Personale”*.

L'errata valutazione del giudice di primo grado emergerebbe anche dal confronto con le argomentazioni utilizzate per assolvere gli altri imputati dalle accuse avanzate.

Tale *modus judicandi* non sarebbe stato applicato al dott. Menditto, per il quale è stato ritenuto sufficientemente dimostrato l'impianto accusatorio. Gli elementi probatori ulteriori, richiesti dal giudice di primo grado, quali *“il pedinamento”* e gli scatti fotografici, su n. 22 rilevamenti effettuati nei confronti del dott. Menditto, sarebbero stati utilizzati soltanto in n. 1 caso, e segnatamente, nell'accertamento effettuato in data 18.9.2018.

Nei restanti n. 21 casi, la Procura si sarebbe limitata a verificare gli orari di entrata ed uscita attraverso la verifica sul portale

delle presenze del personale dell'ASL di Caserta, al pari degli altri imputati assolti.

Dalla lettura dei capi della sentenza citati emergerebbe l'ulteriore erroneità nella valutazione del primo giudice, derivante dall'aver omesso di valutare le peculiarità del suo contratto, invece considerate ai fini dell'assoluzione degli altri imputati.

Nella sentenza alcuna valutazione sarebbe stata espressa sulla documentazione prodotta dall'appellante a giustificazione degli allontanamenti contestati dalla Procura contabile; vengono puntualmente riepilogati, a pagg. 11-12 del gravame, i prospetti prodotti delle prenotazioni di visite domiciliari. Nonostante la corposa produzione documentale, alcuna valutazione sarebbe stata resa dalla Corte campana sulla rilevanza di tali richieste rispetto alla condotta antiggiuridica erroneamente attribuite al Menditto.

III. Errores in procedendo et in iudicando. Violazione e/o falsa applicazione art. 1 della l. n. 20/1994. Travisamento ed errata individuazione dei fatti e dei presupposti. Difetto, illogicità ed irragionevolezza della motivazione. Errata imputazione dell'elemento soggettivo del danno erariale.

Parimenti errata sarebbe l'imputazione all'appellante dell'elemento soggettivo del dolo.

Contrariamente a quanto dichiarato dal Collegio partenopeo,

la corrispondenza degli allontanamenti contestati con l'espletamento dell'attività presso il domicilio dei pazienti, peraltro dovendo coprire due distretti sanitari differenti, non potrebbe che escludere la sussistenza del requisito soggettivo del dolo, mancando l'intenzionalità da parte del dott. Menditto nella volontà e/o nella consapevolezza di arrecare un nocumento all'erario pubblico. Sarebbe evidente che il comportamento dell'odierno appellante è suffragato dalle previsioni del CCNL che, all'art. 32, consente di svolgere l'attività professionale "anche di fuori della sede di lavoro indicata nella lettera di incarico (attività esterna)".

IV. Error in iudicando, violazione e/o falsa applicazione art. 1 della l. n. 20/1994. Travisamento ed errata individuazione dei fatti e dei presupposti. Difetto, illogicità ed irragionevolezza della motivazione. Assenza dell'elemento oggettivo dell'illecito contabile.

L'esclusione della anti giuridicità della condotta dell'appellante evidenzierebbe l'insussistenza del paventato danno erariale. Non potrebbe ritenersi che gli emolumenti dovuti durante il servizio professionale esterno siano stati illecitamente conseguiti, stante la ricomprensione del lavoro esterno nel monte ore complessivo di cui al CCNL.

V. Error in iudicando. travisamento ed errata individuazione dei fatti e dei presupposti. Difetto, illogicità ed irragionevolezza della motivazione. Assenza del nesso

di causalita'.

Da ultimo, sarebbe evidente l'assenza del nesso di causalità, sussistendo, da un lato, la carenza nell'elemento soggettivo della contestazione erariale e, dall'altro, la mancanza di un danno patrimoniale sopportato dall'amministrazione, rientrando il paventato "allontanamento" nell'ambito dell'attività esterna, garantita dal CCNL.

VII (rectius VI). Error in iudicando. violazione artt. 55-quater e 55 quinquies del d.lgs. n. 165/2001. Assenza di danno all'immagine della P.A..

Meritevoli di riforma sarebbero anche i capi della sentenza relativi alla sussistenza del danno all'immagine della P.A., derivante dalla divulgazione delle notizie dei fatti presupposti al presente giudizio (cfr. capo n. 14 della sentenza n. 251/2024, pp. 48 - 52).

Le valutazioni condotte dal primo giudice non potrebbero trovare applicazione nei confronti dell'odierno appellante, nei cui confronti, rispetto alla posizione di altri prevenuti, non sarebbe stato acclarata l'allontanamento dalla sede di servizio per soddisfare esigenze personali in quanto l'allontanamento sarebbe stato effettuato conformemente al CCNL.

VIII (rectius VII). Errores in iudicando et in procedendo. Insussistenza del danno da disservizio.

Dalla insussumibilità dell'allontanamento nell'ambito della condotta antigiuridica, oltreché dall'assenza degli altri elementi

tipizzanti l'illecito erariale, discenderebbe anche l'infondatezza della imputazione del danno da disservizio.

Non risulterebbe provato il danno concretamente sopportato dall'amministrazione di appartenenza, giacché l'appellante, a seguito dell'azione penale, sarebbe stato prontamente riammesso in servizio, a seguito della revoca della misura cautelare penale. A ciò si aggiungerebbe che la spesa e gli emolumenti sostenuti per il personale impegnato nella attività istruttorie per l'accertamento dell'eventuale responsabilità degli indagati rientrerebbe tra quella ordinaria alle normali attività istituzionali.

IX (rectius VIII) Errores in iudicando et in procedendo. violazione e/o falsa applicazione art. 1, comma 1-quinquies, l. n. 20/1994. Violazione e/o falsa applicazione art. 55-quinquies d. lgs. n. 165/2001.

Dall'insussistenza degli elementi di responsabilità emergerebbe la infondatezza della responsabilità solidale, addebitata al Menditto, per il quale si chiede la riforma, stante l'assenza degli elementi oggettivi e soggettivi del danno erariale.

X (Rectius IX). Esercizio del potere riduttivo.

In via subordinata, l'appellante chiede la riduzione dell'entità del danno, in virtù dell'esercizio del potere riduttivo, con ciò riformando il capo n. 16 della sentenza che ha ritenuto non applicabile siffatto criterio alla fattispecie, stante l'imputazione dei comportamenti asseritamente dolosi.

L'appellante MENDITTO ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: *“Accogliersi il presente appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata: in via preliminare ed in rito, in accoglimento 7 della relativa eccezione, dichiarare la sospensione de giudizio ex art. 106 c.g.c., stante la pendenza del giudizio penale per i medesimi fatti; nel merito, prosciogliere gli appellanti da ogni accusa e respingere integralmente la domanda azionata nei loro confronti per le ragioni che si sono esposte nei motivi di appello che precedono; in via graduata, riformare la sentenza appellata per errata quantificazione del quantum debeatur; sempre in via graduata, qualora ritenuta fondata la condanna di cui alla citata sentenza n. 251/2024, esercitare i poteri riduttivi. Con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese, i diritti e gli onorari di giudizio, con attribuzione in favore dei sottoscritti procuratori”*.

6. La Procura generale ha rassegnato le conclusioni nel giudizio, con memoria in data 8 maggio 2025, replicando ai motivi di gravame e invocando il rigetto di entrambi gli appelli.

Ha rilevato l'infondatezza della lamentata violazione, da parte del primo giudice, dell'art. 106 c.g.c. non ponendo la norma codicistica in discussione il generale principio di autonomia e di separatezza che connota il giudizio contabile rispetto a quello incardinato presso altri plessi giurisdizionali.

Parimenti infondato sarebbe il motivo di appello con il quale tutti gli appellanti lamentano che il Collegio giudicante di prime cure

avrebbe omesso di considerare che l'art. 14 del CCNL dei Dirigenti Medici del 3.11.2005 prevede espressamente n. 38 ore lavorative settimanali, di cui n. 4 ore da dedicare all'aggiornamento professionale mentre le indagini espletate avrebbero permesso di appurare, inconfutabilmente, che gli appellanti, durante l'allontanamento da luogo di lavoro, si recavano presso luoghi senz'altro "*incompatibili*" con l'ottemperanza del dovere di aggiornamento professionale.

Alla luce dell'accertata estraneità al servizio dei motivi di allontanamento dal posto di lavoro, per come ampiamente risultanti dall'espletata attività della polizia giudiziaria, *sub specie* di pedinamenti, intercettazioni, ecc., il primo giudice avrebbe altresì correttamente ritenuto sussistenti tutti gli elementi oggettivi e soggettivi della condotta illecita contestata agli odierni appellanti.

Sarebbero privi di fondamento, pertanto, i motivi di censura, peraltro pure ai limiti dell'ammissibilità processuale, all'uopo formalizzati dagli appellanti in punto di carenza del nesso causale e dell'elemento psicologico della responsabilità, con riferimento a tutte e tre le voci di danno di cui alla condanna risarcitoria. Infondata, da ultimo, sarebbe altresì la richiesta formulata in subordine da tutti gli appellanti e finalizzata all'esercizio del potere riduttivo.

All'udienza pubblica, come da verbale in atti, l'avvocato Francesco Mangazzo, su delega dell'avvocato Caianiello, si è

riportato agli atti scritti e ha chiesto l'accoglimento degli appelli.

Il V.P.G. Luigi D'Angelo si è riportato alle conclusioni rassegnate per iscritto.

Il Collegio ha trattenuto le cause per la decisione.

Rilevato in

DIRITTO

I.In via preliminare va disposta la riunione degli appelli proposti avverso la medesima sentenza, ex art. 184 c.g.c..

II. Gli appellanti principali deducono, con il primo motivo di appello, la violazione dell'art. 106 c.g.c. per non aver disposto la sospensione del giudizio, in pendenza del giudizio penale innanzi al Tribunale di Napoli.

Il motivo è privo di fondamento giuridico.

Ai sensi dell'art. 106 c.g.c., *"Il giudice ordina la sospensione del processo quando la previa definizione di altra controversia, pendente davanti a sé o ad altro giudice, costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata e il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato"*.

Costituisce consolidato principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, alla quale aderisce quella contabile, che *"La sospensione necessaria del processo può essere disposta, a norma dell'art. 295 cod. proc. civ., quando la decisione del medesimo dipenda dall'esito di altra causa, nel senso che questo abbia portata pregiudiziale in senso stretto, e*

cioè vincolante, con effetto di giudicato, all'interno della causa pregiudicata, ovvero che una situazione sostanziale rappresenti fatto costitutivo, o comunque elemento fondante della fattispecie di altra situazione sostanziale, sicché occorra garantire uniformità di giudicati, essendo la decisione del processo principale idonea a definire, in tutto o in parte, il "thema decidendum" del processo pregiudicato" (cfr. ex plurimis Cass. Sez. 2, 17 febbraio 2025, n.3983; Cass. Sez. 6-3, 9 dicembre 2011, n. 26469).

Le SS.RR. di questa Corte hanno ripetutamente sottolineato l'insufficienza di un mero collegamento fra due giudizi, ovvero ragioni di opportunità, al fine della sospensione del processo, essendo necessario, come detto, un vero e proprio vincolo di consequenzialità, sicché uno dei due giudizi, oltre a coinvolgere le stesse parti, deve investire un indispensabile antecedente logico-giuridico, la cui soluzione pregiudichi, in tutto in parte, l'esito del processo da sospendere, in modo da evitare un possibile contrasto di giudicati (tra le tante, cfr. ord. nn.3/2021, 13/2019, 12/2019, 11/2018, 8/2018, 4/2018, n.1/2017).

In tal senso, è stato affermato che il rapporto di pregiudizialità tecnica *"non postula un mero collegamento tra due emanande sentenze, ma richiede l'esistenza di un vincolo di consequenzialità, in virtù del quale uno dei due giudizi, oltre ad essere in concreto pendente ed a coinvolgere le stesse parti, investa una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico, la cui soluzione*

pregiudichi, in tutto o in parte, l'esito del processo da sospendere, in modo che possa astrattamente configurarsi l'ipotesi del conflitto di giudicati" (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 2048/2003)" (SS. RR. ord. n. 1/2017).

Alla luce del chiaro dell'art.106 c.g.c., con riferimento al potere giudiziale di sospensione del processo nel giudizio di responsabilità amministrativa, analogamente a quanto previsto nel quadro della disciplina del processo civile dall'art. 295 c.p.c. *"non vi e più spazio per una discrezionale, e non sindacabile, facoltà di sospensione del processo, esercitabile dal giudice al di fuori dei casi tassativi di sospensione legale: ove ammessa, infatti, una tale facoltà oltre che inconciliabile con il disfavore nei confronti del fenomeno sospensivo, sotteso alla riforma del citato codice di rito, art. 42 - si porrebbe in insanabile contrasto sia con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.), sia con il canone della durata ragionevole, che la legge deve assicurare nel quadro del giusto processo ai sensi del nuovo art. 111 Cost."* (Cass., Sez.6, n. 30738/2018; Corte dei conti, SS.RR. ord. n. 3/2021).

La giurisprudenza delle SS.RR. di questa Corte ha altresì avuto modo di chiarire, sul punto, che *"alla luce dei principi di ragionevole durata del processo desumibili dall'art. 6 CEDU e dell'art. 117 Cost., come interpretati dalle sentenze nn. 348 e 349/2007 della Corte Costituzionale (cfr. SS.RR., ordinanza n. 1/2002 delle SS.RR.) e dall'art. 111 Cost. (cfr. SS.RR. ordd. n.*

3/2012 e 1/2013) progressivamente attuati nell'ordinamento – “un'interpretazione “costituzionalmente orientata” impone di ritenere le ipotesi di sospensione del processo fattispecie eccezionali di stretta interpretazione ...” (Corte dei conti, SS.RR., ord. n. 3/2021).

Alla luce di tali principi, come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, non è rilevabile nel caso in esame un rapporto di pregiudizialità necessaria tra il giudizio penale pendente rispetto a quello incardinato presso questa Sezione giurisdizionale di appello, posto che il primo non costituisce un antecedente logico giuridico, in senso tecnico, della definizione della presente vicenda.

Come detto non è sufficiente la sussistenza di una mera pregiudizialità logica che coinvolga due controversie, risultando essenziale, ai fini della sospensione, la ricorrenza di una pregiudizialità giuridica, nella fattispecie non rilevabile (*ex plurimis* Corte dei conti, Sez. II app., n. 4/2025; id. n. 41/2019; Sez. I app. n. 300/2018).

Il motivo va, conseguentemente, respinto.

III. Con il secondo motivo di gravame principale i signori Barbato, Di Giorgio, Gatto, Spagnuolo e Verde censurano la pronuncia di primo grado nella parte in cui ha ritenuto accertata la condotta antiggiuridica in capo ai dirigenti medici, reputando le argomentazioni poste a fondamento della decisione errate e prive di pregio giuridico.

Secondo gli appellanti la Sezione territoriale avrebbe omesso di considerare la rilevanza della disciplina del rapporto di lavoro, contenuta nell'art. 14 del CCNL Dirigenti Medici del 3.11.2005 che, nel prevedere n. 38 ore lavorative settimanali, consentirebbe lo svolgimento di 4 ore da dedicare all'aggiornamento professionale.

Adducendo asserite carenze dell'ASL di Caserta nell'organizzazione di attività di aggiornamento professionale, gli appellanti si sarebbero avvalsi della facoltà di svolgere attività di formazione *“autonomamente in luoghi diversi dalla postazione lavorativa”*. Da ciò sarebbe *“derivata la prassi, necessitata dalle ragioni espresse, di marcare l'entrata in servizio con il codice dedicato all'aggiornamento professionale, salvo poi allontanarsi per effettuare l'attività formativa in altri luoghi, e ritornare alcune ore dopo per smarcare a conclusione dell'attività formativa, così come avvenuto nei casi accertati dai NAS, con riferimento alla posizione degli scriventi”*. Il predetto *“modus procedendi, avallato e conosciuto (e sostanzialmente determinato dal comportamento inadempiente) dall'amministrazione sanitaria”* non sarebbe *“stato realizzato con l'intento di aggirare i propri obblighi di servizio, ma rappresentava l'unica modalità di rispettare gli obblighi formativi imposti dal CCNL”*.

Posto che alcun allontanamento sarebbe stato accertato nel corso dei *“turni di servizio”* ma esclusivamente a conclusione dei detti turni la sentenza dovrebbe essere riformata, dovendo

ritenersi insussistente qualsivoglia profilo di illiceità nella condotta degli appellanti.

Il motivo di gravame si appalesa del tutto destituito di fondamento giuridico.

L'art. 16 *bis* del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 disciplina la “*formazione continua*” in ambito sanitario, ricomprendendovi “*l'aggiornamento professionale e la formazione permanente*”.

La disposizione chiarisce che “*L'aggiornamento professionale è l'attività successiva al corso di diploma, laurea, specializzazione, formazione complementare, formazione specifica in medicina generale, diretta ad adeguare per tutto l'arco della vita professionale le conoscenze professionali*” mentre la “*formazione permanente.....comprende le attività finalizzate a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali ed i comportamenti degli operatori sanitari al progresso scientifico e tecnologico, con l'obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all'assistenza prestata dal Servizio sanitario nazionale*”.

Va richiamata, altresì, la cornice normativa di cui al CCNL del 3.11.2005 per la dirigenza medica e veterinaria, cui si appellano gli appellanti.

L'art. 14 del contratto collettivo, nel prevedere la possibilità di per i dirigenti sanitari di destinare 4 ore settimanali alle attività quali “*aggiornamento professionale, la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata, l'ECM...*” da utilizzarsi “*anche*

*per l'aggiornamento facoltativo", precisa espressamente che "Tale riserva va resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza **e non può in alcun modo comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro...**" (enfasi aggiunta).*

Ai sensi dell'art. 23 dello stesso richiamato contratto collettivo, l'attività di "Formazione ed ECM" è regolamentata "dall'art. 33 CCNL 5 dicembre 1996 e dall'art. 18 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004" che "disciplinano la formazione e l'aggiornamento professionale obbligatorio e facoltativo".

*Ai sensi dell'art. 33 del CCNL 5.12.1996 "**L'aggiornamento facoltativo comprende documentate iniziative**, selezionate dai dirigenti interessati ed effettuate con il ricorso alle ore previste dagli art. 17, 18 ed ai permessi dell'art. 23, senza oneri per l'azienda o ente..." (enfasi aggiunta).*

L'art. 23 ammette "la partecipazione a convegni, congressi o corsi di aggiornamento, perfezionamento o specializzazione professionale facoltativi, connessi all'attività di servizio..."

Il giudice di prime cure ha rammentato, altresì, che "la contrattazione collettiva del comparto sanità e della dirigenza prevedono il controllo della presenza in servizio attraverso sistemi di tipo automatico (art. 14 CC.NN.LL. area dirigenza e art. 27 CC.NN.LL. area comparto sanità)" e che "l'art. 11 del codice di comportamento dell'Asl di Caserta (pubblicato il 10.2.2014) prevede che ciascun dipendente è tenuto ad attestare "fedelmente

e personalmente” la propria presenza in servizio, timbrando regolarmente le entrate e le uscite, con l’utilizzo dei codici previsti per ogni causale di allontanamento dal lavoro non cedendo mai ad altri e per qualsivoglia motivazione il proprio badge”.

Alla luce del ricostruito quadro normativo e contrattuale non è revocabile in dubbio che il periodo di 4 ore settimanali in astratto destinabile, da parte della dirigenza sanitaria, alla formazione, anche facoltativa, costituisce parte dell’orario di lavoro, in relazione alla quale il dipendente è tenuto ad osservare gli obblighi contrattuali, di documentazione dell’attività svolta e di coordinamento con la direzione sanitaria per la valutazione di compatibilità con le diverse esigenze di servizio.

I predetti obblighi sono stati espressamente riferiti anche, in sede di sommarie informazioni rese ai Carabinieri NAS di Caserta, dalla dott.ssa OMISISIS, Direttore dell’U.O.C. “*Servizi Centrali e Supporto – Servizio Gestione Economica e Giuridica del Personale -*” che, con riferimento all’attività di aggiornamento professionale, ha affermato che le 4 ore settimanali “*sono computate nelle 38 ore settimanali dovute...La sede in cui viene effettuato l’aggiornamento è, di norma, scelta dal dipendente, ed attestata attraverso apposita documentazione e, qualora venga effettuata in strutture aziendali, a mezzo timbratura del badge*”.

Gli appellanti propongono una lettura non completa e non corretta della disciplina riguardante “*l’aggiornamento facoltativo*”.

In tale cornice normativa, alla luce dei plurimi riscontri risultanti agli atti di causa, all'esito delle dettagliate attività di indagine, svolte dai Carabinieri Nas di Caserta (cfr. relazione integrativa in data 11.8.2022 n. 25/47-11-2021), attraverso servizi di osservazione e pedinamento, accertamenti delle registrazioni dei *badge* in uso ai dipendenti dell'Asl, intercettazioni video relative agli impianti di videoregistrazione orientati sulle macchinette marcatempo, nonché le intercettazioni ambientali e telefoniche, è stato accertato che gli allontanamenti registrati a carico degli attuali appellanti non risultavano in alcun modo riferibili e giustificati da "*documentata*" attività di formazione facoltativa che viene genericamente affermata ma in alcun modo provata.

Il giudice di primo grado ha, dal tutto condivisibilmente, evidenziato che "*Dalla documentazione in atti non risulta che i convenuti dirigenti si siano allontanati dalla sede di servizio muniti della preventiva autorizzazione, né hanno fornito ex post la documentazione attestante la tipologia e le caratteristiche dell'attività formativa svolta, scambiando, in base alle indagini della Procura, i momenti di crescita professionale con momenti di allontanamento dal lavoro per finalità personali*" (pagg. 33-34 sent. di primo grado).

Nell'atto di gravame non si indicano elementi che consentano di contraddire a tali evidenze, non risultando riferita la sussistenza di giustificativi ovvero attestazioni comprovanti le tipologie di

attività formative facoltative, ammissibili ai sensi della contrattazione collettiva, che sarebbero state svolte nei giorni in cui è stato accertato l'allontanamento dalla sede di servizio (in alcun modo contestato dagli appellanti).

Nella pronuncia vengono analizzate le singole posizioni dei convenuti e, per quanto concerne gli appellanti in questa sede, è stato rilevato che *“In riferimento ai dirigenti medici ... Barbato Elisa, Di Giorgio Giuseppe, Gatto Alberto, Spagnuolo Maria Rita e Verde Giovanni, agli stessi è stato contestato rispettivamente un danno patrimoniale paria € 1.694,16 per sette casi di illecito allontanamento nel periodo dal 4.9.2018 al 23.10.2018, pari a € 3.588,83 per undici casi di illecito allontanamento nel periodo dall'8.8.2018 al 23.10.2018, per € 1.454,72 per otto casi di illecito allontanamento nel periodo dal 9.8.2018 al 26.09.2018, per € 1.568,67 per cinque casi di illecito allontanamento dal servizio nel periodo dal 3.9.2018 al 29.10.2018, per € 885,01 per quattro casi di illecito allontanamento dal servizio nel periodo dal 4.9.2018 al 22.09.2018, atteso che dalle indagini è emerso che si assentavano indicando il codice per aggiornamento professionale, senza però aver fornito alcun elemento giustificativo dell'attività di aggiornamento”*.

Come correttamente evidenziato dal primo giudice e non contestato dagli appellanti, risulta dalle informative degli organi di Polizia giudiziaria, ampiamente esaustive, l'indicazione *“per ciascun convenuto giorno e ora di allontanamento dal luogo di*

lavoro e indicato il riscontro con i tabulati delle presenze; sul terreno strettamente documentale, i Carabinieri hanno acquisito, per come emerge dagli atti, sia i prospetti dei cartellini marcatempo, sia gli statini paga di ogni singolo convenuto”.

In assenza di prova contraria e di elementi che possano consentire di ritenere giustificati, ai sensi della normativa contrattuale, gli accertati allontanamenti dalla sede di ufficio, non può che trovare conferma, per ciascuno degli appellanti, la pronuncia di prime cure laddove ha accertato che “...non sussiste alcuna autorizzazione o attestazione o documentazione che giustifichi le uscite e per tale ragione risulta incontrovertibile la dimostrazione che, durante i periodi di osservazione, le assenze ingiustificate si sono protratte per un periodo della giornata lavorativa per assolvere a esigenze extraistituzionali del tutto private, traendo in inganno l’amministrazione di appartenenza quanto ai rientri in servizio con la fraudolenta alterazione della effettiva rilevazione delle presenze”.

E’ priva di giuridica rilevanza la prospettazione degli appellanti di pretesa omologazione delle condotte ad una prassi che sarebbe invalsa nell’ambito dell’Azienda Sanitaria.

E’ stato costantemente affermato, anche da questa Sezione, che “l’esistenza di prassi non virtuose non può spiegare effetti esimenti ai fini della responsabilità amministrativa” in quanto “l’operatore pubblico non può esimersi dal verificare che l’esercizio delle attribuzioni a lui demandato sia in linea con la

pertinente disciplina di settore e dal correggere eventuali devianze, anche ove le stesse appaiano radicate e, talora, pure egoisticamente convenienti” (Corte dei conti, Sez. II App. n. 54/2024, n. 44/202, n. 178/2023 e precedenti ivi richiamati). Neppure può trovare accoglimento l’erroneo distinguo che gli appellanti mirano ad introdurre tra attività di servizio e attività di aggiornamento professionale, risultando, come detto, anche le ore destinate a quest’ ultima attività ricomprese nell’orario di servizio e assoggettate alla sopra richiamata disciplina contrattuale.

Altrettanto influente, ai fini che qui rilevano, si appalesano i richiami svolti dagli appellanti al decreto di revoca della misura interdittiva della sospensione dell’esercizio di un pubblico ufficio o servizio, risultando, con evidenza, in alcun modo confrontabili i presupposti richiesti per l’adozione (e la revoca) del provvedimento cautelare in sede penale e l’accertamento della responsabilità amministrativa, risultando pacifica la piena autonomia di valutazione degli elementi probatori ed indiziari da parte del giudice contabile.

Del tutto ultranei e in alcun modo pertinenti si dimostrano, altresì, i generici riferimenti alla diversa valutazione condotta dal primo giudice, con riguardo a dipendenti diversi, peraltro “*aventi mansioni diverse dagli odierni appellanti*”; alcun profilo di contraddittorietà è desumibile dalla ponderazione diversa di situazioni oggettivamente non equiparabili.

Il motivo va, quindi, respinto.

IV. Con il primo motivo del gravame incidentale proposto, dal signor Menditto viene censurata la sentenza di primo grado sotto il profilo della errata e falsa applicazione dell'art. 32 dell'Accordo collettivo nazionale 2016-2018 per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalità ambulatoriali nonché, tra l'altro, per difetto, illogicità e irragionevolezza della motivazione.

Sarebbe meritevole di riforma la valutazione del Collegio campano sull'antigiuridicità della condotta dell'appellante.

La Sezione territoriale avrebbe ritenuto erroneamente antidoverosa la condotta dell'attuale appellante, in quanto carente di autorizzazione per i casi di accertato allontanamento dal servizio, non essendo stati ritenuti sufficienti i documenti e le schede di prenotazione domiciliare di pazienti, asseritamente assistiti durante il periodo dell'indagine.

Richiamando l'art. 32 del CCNL per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità ambulatoriali, l'appellante Menditto assume che il giudice di prime cure avrebbe travisato il contenuto della disposizione che prevede *“espressamente che il professionista convenzionato possa esercitare la propria attività anche esternamente alla sede di servizio”*.

Il dott. Menditto sarebbe altresì titolare di un incarico a tempo indeterminato in “Specialista Ambulatoriale Branca Fisiatra”,

per ore 38 settimanali presso l'ASL di Caserta, di cui n. 20 ore presso il Distretto n. 7 e n. 18 ore presso il Distretto n. 19; ragione per cui sarebbe spesso costretto a recarsi presso il domicilio dei propri pazienti, dovendo coprire due differenti distretti sanitari.

La possibilità, contrattualmente riconosciuta al dott. Menditto, di espletare le proprie mansioni anche esternamente alla sede di servizio affievolirebbe sensibilmente la presunta antigiuridicità dell'allontanamento, trovando la sua giustificazione nella previsione contrattuale.

Il motivo di gravame non può trovare accoglimento, non risultando la prospettazione dell'appellante trovare conferma nelle risultanze degli accertamenti, versate in causa.

La richiamata previsione di cui all'art. 32 stabilisce specifiche modalità e una previa necessaria programmazione delle attività esterne dello specialista ambulatoriale, che vanno anticipatamente concordate.

I commi 3 e 4 della norma del contratto collettivo stabiliscono che:

“3. Le prestazioni sono svolte dallo specialista ambulatoriale e dal professionista:

a) nell'ambito dell'assistenza domiciliare integrata (AID);

b) presso il domicilio del paziente;

c) presso strutture pubbliche e del SSN (residenze sanitarie assistenziali, servizi socioassistenziali di tipo specialistico,

ospedali, consultori famigliari e pediatrici, farmacie ecc.), scuole, fabbriche, strutture protette, comunità terapeutiche, istituti penitenziari ecc.;

d) presso lo studio del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta;

e) nell'ambito delle prestazioni aggiuntive di cui all'allegato 3.

4. Detta attività deve essere preventivamente programmata e concordata *(enfasi aggiunta) con lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista interessato”.*

Gli illeciti allontanamenti dal servizio da parte del Menditto risultano accertati all'esito delle accurate attività di indagine puntualmente ricostruite nella relazione del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute N.A.S. di Caserta in data 15.9.2021 (nr. 25/47-5 di prot.) ove si legge che *“Le immagini registrate dalle telecamere installate nei pressi delle macchinette marcatempo e del varco carrabile della sede dell'ASL di Caserta in Aversa alla via Santa Lucia hanno permesso di stabilire che Menditto Antonio, in diverse occasioni e nei giorni in cui è stato attenzionato, si è arbitrariamente allontanato dal servizio senza alcun giustificato motivo, percependo comunque lo stipendio da parte dell'inconsapevole A.S.L. di Caserta, che è stata tratta in inganno, mediante artifici e raggiri costituiti dalle timbrature di entrata ed uscita dallo stesso effettuate”* (pag. 132).

Diversamente da quanto addotto dall'appellante, gli accertamenti sono avvenuti, con riguardo a ciascun

allontanamento contestato, con riprese delle telecamere sia sulle macchinette marcatempo, sia sulle uscite dell'autovettura sul varco carrabile della sede dell'ASL di Caserta, risultando dettagliato resoconto che indica gli orari in cui il Menditto usciva dalla sede di servizio con la propria autovettura senza smarcare l'uscita, per poi rientrare dopo ore al solo fine di effettuare la smarcatura in uscita.

Oltre ai dati riguardanti il 18.9.2018, a seguito di pedinamento, puntualmente descritto, risultano gli ulteriori accertamenti effettuati anche attraverso le immagini delle telecamere sulla macchinetta di smarcatura e sul varco di uscita delle auto, con riguardo a ciascuno degli ulteriori allontanamenti:

*-“1.8.2018 “(illecito allontanamento dalle ore 14.10 alle ore 19.24)
Da riscontri effettuati sul portale delle presenze del personale dell'ASL di Caserta si accertava che per tale giornata ha registrato le seguenti entrate/uscite (all. 41)*

- entrata ore 9,43- macchinetta ed. A;

-uscita ore 19.24 – macchinetta ed. A;

Dalle immagini registrate dalle telecamere si rileva che: (all. 40)

- Alle ore 09.41 entra dal cancello principale a bordo della sua vettura Smart tg..... e smarca l'entrata alle ore 09.43 sulla macchinetta dell'edificio A;

- Alle ore 14.10 esce dal varco carrabile della struttura, a bordo della citata vettura, senza aver smarcato;

- Alle ore 19.23, a bordo della citata vettura, rientra nella

struttura per andare a smarcare;

- *Alle ore 19.24 smarca l'uscita sulla macchinetta dell'edificio B e va via a bordo della citata vettura.*

-"27.8.2018 (illecito allontanamento dalle ore 14.05 alle ore 20.01)

Da riscontri effettuati sul portale del personale dell'ASL di Caserta "si accertava che per tale giornata ha registrato le seguenti entrate/uscite (all. 41)

- *Entrata ore 09.12 macchinetta ed. A;*
- *Uscita ore 14.01 – macchinetta ed. B;*
- *Entrare ore 14.02 – macchinetta ed. B;*
- *Uscita ore 20.01 – macchinetta ed. B.*

Dalle immagini registrate dalle telecamere si rileva che: (all. 40)

- *Alle ore 09.10 entra dal cancello principale a bordo della sua vettura Smart... e smarca l'entrata alle ore 09.12 sulla Macchinetta dell'edificio A;*
- *Alle ore 14.01 smarca l'uscita e subito dopo un nuovo ingresso in servizio (14.02);*
- *Alle ore 14.05 esce dal varco carrabile della struttura, a bordo della citata vettura, senza aver smarcato;*
- *Alle ore 20,00 a bordo della citata vettura, rientra nella struttura;*
- *Alle ore 20.01 smarca l'uscita sulla macchinetta dell'edificio B e va via a bordo della citata vettura".*

- “28/08/2018: *illecito allontanamento dalle ore 14.09 alle ore 17.42*) Da riscontri effettuati sul portale delle presenze del personale dell’ASL di Caserta si accertava che per tale giornata ha registrato le seguenti entrate/uscite: (all. 41)

-entrata ore 9.33 -macchinetta ed. A;

-uscita ore 17.42 -macchinetta ed A.

Dalle immagini registrate dalle telecamere si rileva che (all. 40)

-alle ore 09.31 entra dal cancello principale a bordo della sua vettura Smart tg e smarca l’entrata alle ore 09.33 sulla macchinetta dell’edificio A;

-alle ore 14.09 esce dal varco carrabile della struttura, a bordo della citata vettura, senza aver smarcato;

alle ore 17.42, a bordo della citata vettura, rientra nella struttura:

-alle ore 17.42, sulla macchinetta dell’edificio A, smarca l’uscita e va via a bordo della citata vettura”.

Analoghi accertamenti degli ulteriori illeciti allontanamenti risultano descritti puntualmente nella richiamata relazione del Comando Carabinieri- Reparto NAS di Caserta - che, per brevità, di seguito si riportano per stralci (pag. 133 e ss.).

Vengono in rilievo, in particolare, i resoconti delle registrazioni delle immagini di ingresso e uscita del veicolo presso la sede di Aversa (Via Santa Lucia) dell’ASL di Caserta, dove erano ubicati entrambi i Distretti n. 7 e n. 18, presso i quali il Menditto prestava servizio, con contratto di “*Specialista Ambulatoriale Branca Fisiatra*”, rispettivamente per ore n. 20 e n. 18

settimanali.

29.8.2018 risulta che *“...alle ore 14.29 esce dal varco carrabile della struttura, a bordo della citata vettura, senza aver smarcato; alle ore 19.21, a bordo della citata vettura, rientra nella struttura; alle ore 19.21, sulla macchinetta dell’edificio A, smarca l’uscita e va via a bordo della citata vettura”;*

30.8.2018 risulta che *“...alle 14.03, sulla macchinetta dell’edificio B, smarca l’uscita e subito dopo un nuovo ingresso in servizio (14.04); alle ore 14.08 esce dal varco carrabile della struttura, a bordo della citata vettura, senza aver smarcato; alle ore 19.50, a bordo della citata vettura... rientra nella struttura; alle ore 19.51, sulla macchinetta dell’edificio B, smarca l’uscita e va via a bordo di quest’ultima autovettura”;*

3.9.2018 risulta che *“- alle ore 14.25 esce dal varco carrabile della struttura, a bordo della citata vettura, senza aver smarcato; alle ore 19.27, a bordo della citata vettura, rientra nella struttura; alle ore 19.28, sulla macchinetta dell’edificio B, smarca l’uscita e va via a bordo della citata vettura. Indossa maglietta diversa da quella indossata nella mattinata, così come ripreso dalle telecamere durante le varie marcature intermedie giornaliere”;*

5.9.2018 risulta che *“-alle ore 14.45 esce dal varco carrabile della struttura, a bordo della citata vettura, senza aver smarcato; alle ore 18.13, a bordo della citata vettura, rientra nella struttura; alle ore 18.14, sulla macchinetta dell’edificio A, smarca l’uscita e va via a bordo della citata vettura;*

7.9.2018 risulta che *“-alle ore 14.15 esce dal varco carrabile della struttura, a bordo della citata vettura, senza aver smarcato; alle ore 19.13, a bordo della citata vettura, rientra nella struttura; alle ore 19.14, sulla macchinetta dell’edificio A, smarca l’uscita e va via a bordo della citata vettura”;*

10.9.2018 risulta che *“-alle ore 14.27 esce dal varco carrabile della struttura, a bordo della citata vettura, senza aver smarcato; alle ore 20.11, a bordo della citata vettura, rientra nella struttura; alle ore 20.13, sulla macchinetta dell’edificio B, smarca l’uscita e va via a bordo della citata vettura”;*

11.9.2018 risulta che *“-alle ore 14.12 esce dal varco carrabile della struttura, a bordo della citata vettura, senza aver smarcato; alle ore 20.53, a bordo della citata vettura, rientra nella struttura; alle ore 20.54, sulla macchinetta dell’edificio B, smarca l’uscita e va via a bordo della citata vettura”;*

12.9.2018 risulta che *“-alle ore 14.17 esce dal varco carrabile della struttura, a bordo della citata vettura, senza aver smarcato; alle ore 20.25, a bordo della citata vettura, rientra nella struttura; alle ore 20.26, sulla macchinetta dell’edificio B, smarca l’uscita e va via a bordo della citata vettura”;*

13.9.2018 risulta che *“-alle ore 14.06 esce dal varco carrabile della struttura, a bordo della citata vettura, senza aver smarcato; alle ore 19.33, a bordo della citata vettura, rientra nella struttura; alle ore 19.35, sulla macchinetta dell’edificio B, smarca l’uscita e va via a bordo della citata vettura”;*

17.9.2018 risulta che “-alle ore 14.07 esce dal varco carrabile della struttura, a bordo della citata vettura, senza aver smarcato; alle ore 20.34, a bordo della citata vettura, rientra nella struttura; alle ore 20.35, sulla macchinetta dell’edificio B, smarca l’uscita e va via a bordo della citata vettura”;

25.9.2018 risulta che “-alle ore 13.23 esce dal varco carrabile della struttura, a bordo della citata vettura, senza aver smarcato; alle ore 18.41, a bordo della citata vettura, rientra nella struttura; alle ore 18.42, sulla macchinetta dell’edificio A, smarca l’uscita e va via a bordo della citata vettura”;

28.9.2018 risulta che “...alle ore 13.24 esce dal varco carrabile della struttura, a bordo della citata vettura in compagnia di altra persona, senza aver smarcato; alle ore 13.53, a bordo della citata vettura, rientra nella struttura; alle ore 13.55 esce dal varco carrabile della struttura, a bordo della citata vettura, senza aver smarcato; alle ore 14.10, a bordo della citata vettura, rientra nella struttura; alle ore 14.12 esce dal varco carrabile della struttura, a bordo della citata vettura, senza aver smarcato; alle ore 19.21, a bordo della citata vettura, rientra nella struttura; alle ore 19.23, sulla macchinetta dell’edificio A, smarca l’uscita e va via a bordo della citata vettura”;

2.10.2018 risulta che “-alle ore 14.23 esce dal varco carrabile della struttura, a bordo della citata vettura, senza aver smarcato; alle ore 20.04, a bordo della citata vettura, rientra nella struttura; alle ore 20.06, sulla macchinetta dell’edificio A, smarca l’uscita e

va via a bordo della citata vettura”;

8.10.2018 risulta che “...alle ore 14.36 esce dal varco carrabile della struttura, a bordo della citata vettura, senza aver smarcato; alle ore 19.34, a bordo della citata vettura, rientra nella struttura; alle ore 19.34, sulla macchinetta dell’edificio B, smarca l’uscita e va via a bordo della citata vettura”;

11.10.2018 risulta che “...alle ore 14.06 esce dal varco carrabile della struttura, a bordo della citata vettura, senza aver smarcato; alle ore 19.39, a bordo della citata vettura, rientra nella struttura; alle ore 19.40, sulla macchinetta dell’edificio B, smarca l’uscita e va via a bordo della citata vettura”;

15.10.2018 risulta che “...alle ore 14.40 esce dal varco carrabile della struttura, a bordo della citata vettura, senza aver smarcato; alle ore 20.42, a bordo della citata vettura, rientra nella struttura; alle ore 20.44, sulla macchinetta dell’edificio B, smarca l’uscita e va via a bordo della citata vettura”;

18.10.2018 risulta che “...alle ore 14.16 esce dal varco carrabile della struttura, a bordo della citata vettura, senza aver smarcato; alle ore 19.39, a bordo della citata vettura, rientra nella struttura; alle ore 19.40, sulla macchinetta dell’edificio B, smarca l’uscita e va via a bordo della citata vettura”;

25.10.2018 risulta che “...alle ore 14.07 esce dal varco carrabile della struttura, a bordo della citata vettura, senza aver smarcato; alle ore 19.19, a bordo della citata vettura, rientra nella struttura; alle ore 19.21, sulla macchinetta dell’edificio B, smarca l’uscita e

va via a bordo della citata vettura”.

Va richiamata, altresì, la relazione integrativa, redatta dal Comando Carabinieri N.A.S. di Caserta, in data 11.8.2022 (prot.nr. 25/47-11-2021), che fornisce ulteriori elementi documentali che smentiscono le deduzioni e le produzioni del Menditto.

In primo luogo si richiama la circolare della Direzione dell’ASL n. 48325/ASL del 17.2.2016 che prevedeva espressamente:

*“questa Direzione Commissariale...intende richiamare l’attenzione di tutto il personale dirigenziale e di comparto, sull’inderogabile necessità di attenzione di tutto il personale, dirigenziale e di comparto, sull’inderogabile necessità di attestazione dell’orario di ingresso e di uscita dal servizio, unicamente mediante tesserino magnetico (badge) da utilizzare presso il terminale collocato nella propria sede di lavoro ovvero presso diverso terminale aziendale solo nei casi espressamente contemplati e disciplinati. **Si fa presente che anche gli allontanamenti dalla sede di lavoro per motivi di servizi devono essere preventivamente autorizzati in ragione dell’attività svolta, giustificati da effettive esigenze istituzionali e registrati secondo la codifica all’uopo dedicata (“cod. 12”) (Ndr “missione”). Non si ritiene superfluo rammentare che il badge costituisce un documento strettamente personale, che non può essere ceduto ad alcuno, neppure temporaneamente...il***

dipendente che ne faccia un uso improprio è passibile di serve sanzioni disciplinari, al di, là delle responsabilità di diversa natura, ricollegate a tale modus operandi” (enfasi aggiunta) (pag. 3 relazione integrativa Comando Carabinieri N.A.S. di Caserta, in data 11.8.2022).

Con specifico riguardo alla posizione del Menditto, nella relazione N.A.S. si evidenzia una circostanza dirimente e non smentita dall'appellante: ***“Tutti gli episodi contestati a Menditto Antonio, ad eccezione di quello del 18.9.2018 dove c'è servizio di o.c.p., riguardano allontanamenti senza alcuna timbratura, da parte dello stesso, di un allontanamento per servizio*** (enfasi aggiunta) .Al riguardo è opportuno evidenziare che dalle attestazioni di presenza di Menditto Antonio, già trasmesse con le informative precedenti, si evidenzia che lo stesso in altre circostanze, ogni qualvolta è dovuto uscire “per servizio” fuori la sede di Aversa via Santa Lucia, ha regolarmente smarcato facendo risultare il codice “missione”, che ovviamente non sono oggetto di contestazione. E' il caso delle giornate luglio 2018, 2,3,20,24,31 Agosto 2018: 3 Settembre 2018: 3,4,14,18 (dalle 11.48 alle 14:12), 19, 21,24,27; Ottobre 2018: 1 e 16.Tali circostanze attestano che Menditto Antonio è ben cosciente che ogni qualvolta deve allontanarsi per servizio debba timbrare l'uscita e l'entrata con apposito codice “per missione” per cui è sostanziale che per i casi contestati, in cui lo stesso è stato visto uscire e poi rientrare preso la sede di via

Santa Lucia, non abbia smarcato”.

Dall’analisi della documentazione prodotta dal Menditto (per lo più mere prenotazioni), anche alla luce dei chiarimenti forniti su parte della stessa, dal dott. OMISSIS, responsabile dell’U.O. Assistenza Riabilitativa del Distretto 18 dell’ASL di Caserta, è emerso, quindi, che alcune visite asseritamente effettuate dal Menditto sono state svolte in luoghi, date od orari diversi da quelli indicati, oppure non risultano documentate, né erogate ovvero non vi è conferma che siano state eseguite.

Le affermazioni dell’appellante risultano prive di riscontro mentre si appalesa del tutto corretta la ricostruzione fornita dal primo giudice che ha condivisibilmente rilevato che “*In riferimento a Menditto Antonio, dirigente medico (specialista convenzionato fisiatra), allo stesso sono stati contestati ventidue casi di illecito allontanamento per un danno patrimoniale pari a € 4.498,00, e nei suoi confronti, anche attraverso le dichiarazioni del responsabile del servizio, è emerso che in più occasioni è uscito dall’ospedale effettuando una serie di giri con la propria autovettura che non potevano essere ricollegati al servizio (per esempio il 18.9.2018). Inoltre, nonostante allegghi agli atti una serie di documenti e schede relative alle prenotazioni domiciliari dei pazienti, manca ogni riferimento documentale della scheda di valutazione necessaria per identificare il giorno e l’orario della visita e se la stessa sia stata effettivamente eseguita; inoltre, in alcune ipotesi non sussiste alcuna giustificazione dell’uscita*

nonostante le visite programmate da effettuare erano ambulatoriali, quindi da eseguire in ospedale e non domiciliari”.

Come rilevato al punto precedente, con riguardo all’appello principale, analogamente devono ritenersi inconferenti i richiami contenuti nell’atto di gravame alla posizione di altri convenuti, non confrontabili né, in alcun modo, rilevanti nella presente fattispecie.

Del tutto irrilevante, oltre che smentita, si appalesa, anche alla luce della richiamata circolare, l’asserita prassi interna alla quale il Menditto si sarebbe attenuto.

Altrettanto irrilevante risulta, per le ragioni già esposte al punto precedente, il riferimento al decreto di revoca della misura cautelare in sede penale.

Deve, quindi, trovare conferma la sentenza di prime cure, sul punto.

V. Venendo all’esame degli ulteriori motivi di gravame, sia principale che incidentale, ne va rilevata, preliminarmente, l’assenza di specificità, che ne rende dubbia la stessa ammissibilità risultando i medesimi essenzialmente motivati, *per relationem*, con ripetuto richiamo alle argomentazioni dedotte nel motivo principale.

Con il motivo di cui al punto III dell’appello principale e al punto II dell’appello incidentale viene censurata l’*“errata imputazione dell’elemento soggettivo del danno erariale”*.

Gli appellanti principali assumono che *“la corrispondenza degli*

allontanamenti contestati con l'aggiornamento professionale esclude la sussistenza del requisito soggettivo del dolo, mancando l'intenzionalità da parte degli appellanti nella volontà e/o nella consapevolezza di arrecare un nocumento all'erario pubblico".

Il signor Menditto deduce che *"la corrispondenza degli allontanamenti contestati con l'espletamento dell'attività presso il domicilio dei pazienti, peraltro dovendo coprire due distretti sanitari differenti, non può che escludere la sussistenza del requisito soggettivo del dolo..."*.

Entrambi i motivi sono privi di fondamento giuridico.

Quanto all'appello principale si osserva che la prospettazione si fonda sull'erroneo presupposto secondo il quale l'attività formativa facoltativa autorizzerebbe il personale medico dirigente ad allontanarsi dalla sede di servizio per 4 ore, ancorché le stesse risultino ricomprese nelle 38 ore di servizio settimanali e retribuite, senza dover in alcun modo giustificare e documentare l'attività formativa dichiaratamente svolta *"presso strutture terze alla sede di servizio"*.

La condotta accertata in capo agli appellanti si pone in contrasto con l'obbligo ricompreso nel quadro normativo e contrattuale che regola la materia della formazione, prescrivendo la specifica documentazione delle predette attività di aggiornamento facoltativo, che risultano, invece, del tutto prive di riscontro.

La circostanza che il comportamento degli odierni appellanti sia

stato “*suffragato da una prassi interna alla sede di servizio*”, peraltro non dimostrata, non può, comunque, rappresentare, come evidenziato al punto precedente, un’esimente della responsabilità.

Risulta, al contrario, dimostrato, sia per le modalità di realizzazione che per l’abitudine e ripetitività delle condotte, una intenzionale violazione del divieto, posto dall’art. 14 del contratto collettivo, di procurarsi, attraverso l’inveritiera attestazione di insussistenti attività formative, “*una mera riduzione dell’orario di lavoro...*”.

Risultando rimessa all’autonoma responsabilità del dirigente medico la facoltà di intraprendere attività formative facoltative, la previsione contrattuale rimarca espressamente il divieto di elusione degli obblighi contrattuali, per evitare una ingiustificata “*mera riduzione dell’orario di lavoro*”, risultando, in tale contesto, di particolare rilievo gli obblighi di documentazione dell’attività stessa, espressamente previsti dall’art. 33 del CCNL 5 dicembre 1996, che ricomprende, nell’“*aggiornamento facoltativo*” esclusivamente “***documentate iniziative***” intraprese dai dirigenti.

L’utilizzo ripetuto di codici di aggiornamento professionale per giustificare plurimi allontanamenti dalla sede di servizio, del tutto ingiustificati, in assenza di alcun elemento che comprovi lo svolgimento delle attività formative, è chiaramente indicativo di una precisa intenzionalità elusiva degli obblighi contrattuali,

per conseguire un'illecita riduzione dell'orario di lavoro a parità di retribuzione, espressamente vietata.

Quanto al Menditto, l'intenzionalità emerge *ictu oculi*, alla luce delle modalità di realizzazione delle plurime condotte illecite accertate e in precedenza descritte; e ciò vieppiù considerando che la mancata timbratura in uscita comprova che l'omesso inserimento del codice relativo alle missioni è, senza ombra di dubbio, frutto di una condotta intenzionale laddove, come rilevato dalla relazione dei Carabinieri NAS, in altre circostanze, di effettivo svolgimento di visite domiciliari al di fuori della sede, era stato, dal medesimo, invece, inserito. Emerge, quindi, la chiara volontarietà del Menditto di far risultare la presenza in servizio, ancorchè sussistano prove documentali e fotografiche dell'allontanamento dallo stesso per ragioni personali, con conseguente pregiudizio per l'amministrazione di appartenenza, commisurato alla retribuzione corrisposta indebitamente per le ore illecitamente sottratte all'orario di servizio.

Il motivo va, quindi, rigettato.

VI. Con il motivo IV dell'appello principale e di quello incidentale gli appellanti deducono un preteso travisamento e un'errata individuazione dei fatti e dei presupposti della responsabilità amministrativa per non avere il giudice di prime cure appurato l'"assenza dell'elemento oggettivo dell'illecito contabile".

Secondo gli appellanti principali rilevano che "L'esclusione dell'antigiuridicità nella condotta degli appellanti, vista la

consolidata prassi dell'aggiornamento professionale anche presso strutture diverse dalla sede di servizio, previa comunicazione all'amministrazione mediante marcatura e smarcatura evidenzierebbe *“l'insussistenza del paventato danno erariale”*.

Non potrebbe ritenersi che gli emolumenti dovuti nel periodo di aggiornamento professionale siano illecitamente conseguiti, *“vista la ricomprensione del periodo di aggiornamento professionale nel monte ore complessivo di cui al CCNL”*.

Nell'appello del signor Menditto ha evidenziato che *“il periodo di lavoro esterno contestato, sebbene cumulativamente espletato, è da ricomprendersi nel monte salariale mensile previsto dal contratto collettivo di categoria”*.

Entrambi i motivi sono destituiti di fondamento giuridico.

Proprio la ricomprensione dei periodi di aggiornamento professionale nel monte ore complessivo retribuito, implica la sussistenza di un danno, commisurato al costo orario posto a carico dell'Azienda sanitaria, ove, come in fattispecie, sia stata accertato l'ingiustificato allontanamento dalla sede di servizio, per non essere stati documentati i dichiarati impegni formativi, con indebita riduzione dell'orario di servizio settimanale.

Analogamente, quanto al Menditto, le uscite dal servizio in assenza di timbratura e in alcun modo giustificate quali attività di servizio al di fuori della sede comportano, in via diretta, un danno patrimoniale in capo all' Azienda sanitaria, commisurato

alla retribuzione indebitamente percepita per ore di servizio non svolte.

VII. Con il motivo di cui al punto V di entrambi gli atti di gravame la sentenza gravata viene genericamente censurato il mancato rilievo, da parte del giudice di prime cure, dell'insussistenza del nesso di causalità, in ragione dell'asserita ricomprensione del *"paventato allontanamento nell'ambito dell'aggiornamento professionale, garantito dal CCNL"* (appello principale) ovvero nel *"paventato allontanamento nell'ambito dell'attività esterna, garantita dal CCNL"* (appello Menditto).

Anche tali motivi non sono meritevoli di accoglimento.

Basti il richiamo alle argomentazioni sviluppate in precedenza che evidenziando la palese erroneità del presupposto sul quale si base tutto l'impianto di entrambi gli atti di gravame.

Risultando illecita la condotta costituita dall'allontanamento dalla sede in assenza di documentata attività formativa ovvero di servizio fuori sede nonchè comprovato il percepimento, per i medesimi periodi, da parte degli appellanti, della retribuzione oraria prevista contrattualmente, risulta con evidenza il collegamento causale tra condotte dei medesimi e il danno prodotto all'Azienda sanitaria.

VIII. Con il motivo di cui al punto **VII** di entrambi gli atti di gravame gli appellanti censurano la sentenza di prime cure sotto il profilo della pretesa *"assenza di danno all'immagine della P.A."*.

Gli appellanti tornano ad affermare che non potrebbero ritenersi integrati i presupposti del danno all'immagine in quanto *“non è stato accertato l'allontanamento dalla sede di servizio per soddisfare esigenze personali”*.

Ribadendo che *“l'allontanamento è stato disposto per rispettare gli obblighi del CCNL per l'aggiornamento professionale”* non potrebbe ritenersi che la fattispecie rientri nell'applicabilità dell'art. 55 *quinquies* d.lgs. n. 165/2001.

In disparte l'assoluta genericità delle censure, ne va rilevata la palese infondatezza.

Come noto, il fondamento normativo della tutela dell'immagine della pubblica amministrazione si identifica nel valore dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa e quindi del prestigio dell'immagine della PA da realizzarsi nell'adempimento dei doveri che gravano sul pubblico dipendente (art. 54 Cost.); viene quindi in rilievo *“una fattispecie di danno che trae origine dalla condotta del dipendente infedele che genera discredito nella collettività, determinando un pregiudizio che compromette il rapporto di fiducia e affidamento nelle istituzioni, nella percezione amplificata dal cosiddetto clamor fori o “diffusione mediatica” da parte dei mezzi di comunicazione, frequentemente connesso a tali condotte”* (Corte cost., sent. n. 123/2023; Corte dei conti, II Sez. app., n. 265/2023; I Sez. app., sent. n. 376/2023).

Con riguardo alla specifica ipotesi di danno all'immagine, qui

rilevante, il giudice di prime cure ha correttamente evidenziato che, in ordine alla fattispecie di assenze arbitrarie dal servizio, l'art. 55 *quater*, comma 3 *quater*, e 55 *quinquies*, comma 2, del TUPI prevedono un'ipotesi speciale di danno all'immagine rispetto alla quale *“la prova dell'an ... possa ritenersi raggiunta in ragione dell'accertamento delle descritte condotte e della diffusione mediatica della vicenda”*.

Il Collegio richiama, in proposito, la consolidata giurisprudenza contabile (*ex plurimis* Sez. II app., n. 229/2023) secondo la quale, anche all'esito della pronuncia di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 61/2020 non ne è risultato travolto il comma 2 dell'art. 55-*quinquies* d.lgs. n. 165/2001, che tuttora prevede che, in caso di assenze arbitrarie dal servizio realizzate con modalità fraudolente, il lavoratore *“ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire (...) il danno all'immagine di cui all'art. 55 quater, comma 3-quater”*. Secondo univoco orientamento giurisprudenziale, infatti, la citata norma è *“in definitiva, rimasta intatta e sopravvive alla sentenza di accoglimento della Corte costituzionale n. 61/2020”* (Sez. II app., n. 140/2020, n. 229/2023). E' stato altresì rilevato che *“si tratta di una disposizione del tutto coerente con il disegno del legislatore, risalente al decreto legislativo n. 150/2009 - e non intaccata dalla pronunzia della Corte costituzionale - che all'art. 69 già prevedeva il risarcimento del danno all'immagine tout court, con marcati*

tratti di specificità e autonomia rispetto alla norma (art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009) che subordinava l'analoga responsabilità per danno all'immagine alla c.d. pregiudizialità penale (sent.n. 229/2023).

Ciò premesso, si osserva che gli appellanti si limitano, peraltro, a censurare il profilo della ritenuta illiceità delle condotte, ribadendo l'argomentazione secondo la quale gli allontanamenti sarebbero giustificati dall'attività facoltativa di aggiornamento.

Si richiama, sul punto, quanto ampiamente illustrato in precedenza; diversamente da quanto affermato dagli appellanti, risulta dimostrato che gli allontanamenti, pur se effettuati avvalendosi del codice riferito all'attività formativa, non sono stati effettuati per attività di aggiornamento professionale, rispondendo a diverse esigenze personali, non riconducibili a quelle di servizio.

Non è contestato il rilievo mediatico della vicenda, ampiamente documentato e neppure la quantificazione, secondo il criterio del *duplum* dell'indebito percepimento, posto a base della valutazione equitativa ed ancorato dal primo giudice al parametro previsto per legge (comma 1 sexies dell'art. 1 della l. 14.1.1994 n. 20) *"in quanto correlato alla utilità illecitamente percepita dai convenuti nonché alla spiccata diffusività a livello locale della notizia essendo stata pubblicata sui principali quotidiani di Caserta"*.

Il motivo va, quindi, respinto.

IX. Con il motivo di cui al punto VIII di entrambi gli atti di appello viene censurata la pronuncia di primo grado, nella parte in cui ha accertato la sussistenza della responsabilità amministrativa degli attuali appellanti, anche con riguardo alla voce del danno da disservizio.

Dalla *“insussumibilità dell’allontanamento dei dirigenti medici nell’ambito della condotta antigiuridica, oltrechè dall’assenza degli altri elementi tipizzanti l’illecito erariale”* discenderebbe l’infondatezza dell’imputazione del danno da disservizio.

Non risulterebbe provato il danno concretamente sopportato dall’amministrazione di appartenenza *“giacchè gli odierni appellanti, a seguito dell’azione penale, sono stati riammessi in servizio dal giudice penale”*; le altre spese ed emolumenti per il personale impegnato nelle attività di accertamento delle responsabilità degli indagati rientrerebbero tra quelle istituzionali.

Entrambi i motivi risultano destituiti di fondamento giuridico.

E’ d’uopo richiamare la consolidata giurisprudenza, anche di questa Sezione, che ha puntualmente delineato i caratteri essenziali del *“disservizio in senso stretto”*, rilevante nella fattispecie, per cui si ritiene che *“dalla consumazione di qualunque illecito erariale può scaturire per la p.a. danneggiata un costo ulteriore necessario a colmare il vuoto organizzativo determinatosi per effetto della condotta del dipendente “infedele”*. Talora, infatti, la violazione dei doveri d’ufficio comporta un

dispendio di risorse umane e di mezzi strumentali che altrimenti non si sarebbe verificato, o si sarebbe verificato in misura minore (in termini, Sez. II centr. app. 16 maggio 2018 n. 301), compresi i costi necessari al ripristino della legalità, sicché i costi generali sopportati dalla Amministrazione Pubblica, per effetto del mancato conseguimento della legalità, dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità e della produttività dell'azione pubblica (a loro volta valori parametrici dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost.), costituiscono un tipico danno-conseguenza, risarcibile nei limiti di cui all'art. 1223 c.c. Gli esborsi che lo stesso soggetto pubblico danneggiato ha dovuto sopportare devono, infatti, configurarsi quale conseguenza "immediata e diretta" dell'illecito perpetrato dal pubblico dipendente e, dunque, devono porsi in nesso di immediata consequenzialità con l'evento dannoso (Corte dei conti, Sez. II app., n. 154/2022; II, n. 4/2025).

In adesione ai richiamati principi giurisprudenziali la Sezione territoriale ha appurato che "nel caso di specie la Procura erariale sostanzia la propria contestazione su sufficienti elementi che hanno provato gli effetti in ordine al dispendio di sostanze pubbliche per consentire il ripristino dell'efficienza amministrativa posto che emergono, dagli atti di causa, interventi straordinari operati dall'ASL di Caserta, necessari per rimediare ad inefficienze di apparato da attribuirsi alla condotta illecita dei convenuti".

E' stato correttamente osservato che il danno da disservizio, lungi da potersi ritenere integrato *in re ipsa* dalla condotta illecita, debba essere adeguatamente comprovato, sia nell'*an* che nel *quantum*, con legittimo ricorso alla valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.

Nello specifico è risultato documentato *“un impegno di 520 ore del personale del comparto (€ 6.510,00), di 50 ore del personale dirigenziale (€ 1.068,00), nonché costi di fotocopie e altro materiale (€ 500) necessari per supportare l'indagine dei Nas di Caserta. Al riguardo è documentato che per le suddette ore sono stati impegnati diversi reparti dell'Asl (Servizio controllo di gestione, risorse umane, dipartimento salute mentale, servizio cure primarie, commissione disciplinare, direzione amministrativa).*

Non è revocabile in dubbio che le predette attività esulino da quelle ordinariamente assegnate, con un evidente effetto distorsivo sull'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa e che la menzionata distorsione della corretta e legale attività della Pubblica Amministrazione *“è stata cagionata dal comportamento fraudolento dei convenuti con un dispendio di risorse utilizzate per l'accertamento dei fatti illeciti a seguito del supporto ai Carabinieri, con un'inevitabile attività di riorganizzazione per l'emersione dell'illecito”* (pag. 55 sent. primo grado).

Il motivo va, quindi, respinto.

X. Con il motivo di cui al punto IX di entrambi gli atti di gravame

gli appellanti censurano la sentenza di prime cure per ritenuta *“infondatezza della responsabilità solidale, addebitatagli dal capo n. 17, per la quale si chiede la riforma, stante l’assenza degli elementi oggettivi e soggettivi del danno erariale”*.

I motivi risultano generici e privi di specificità, in violazione dell’art.190 c.g.c., limitandosi ad una tautologica richiesta di esonero dalla responsabilità solidale per *“insussistenza degli elementi di responsabilità”*.

In ogni caso se ne rileva l’assoluta infondatezza, risultando ampiamente documentate e valorizzate nella motivazione della pronuncia le circostanze di fatto, accertate nel corso degli appostamenti e neppure contestate, che hanno condotto all’affermazione della responsabilità solidale per le ipotesi di verificato concorso nella condotta illecita (per utilizzo del *badge* da parte di dipendente diverso dal titolare).

XI. Con il motivo di cui al punto X di entrambi gli atti di appello è stata formulata, in via subordinata, la domanda volta a riformare il capo 16 della pronuncia, con richiesta di ampio esercizio del potere riduttivo, anche richiamandosi alla *“prassi interna alla sede di servizio”*.

La sentenza di prime cure si presenta, anche sul punto, esente dalle prospettate censure non sussistendo, in presenza di condotte dolose quale quelle qui in esame, i presupposti per l’esercizio del potere riduttivo (*ex plurimis* Corte dei conti, Sez. II app., n. 143/2025, n.54/2024, n.11/2024, n. 240/2023).

Entrambi gli appelli vanno, per le esposte ragioni, rigettati con integrale conferma della sentenza di primo grado.

Le spese sono poste a carico delle parti appellanti, ai sensi dell'art. 31 c.g.c. e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, riuniti gli appelli in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, li rigetta entrambi, con integrale conferma della sentenza impugnata.

Le spese di giudizio sono poste a carico delle parti appellanti e sono liquidate nella misura di euro 336,00 (TRECENTOTRENTASEI/00).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 giugno 2025.

L'Estensore

Il Presidente

(Ilaria Annamaria Chesta)

(Daniela Acanfora)

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 24 SETTEMBRE 2025

P. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

F.TA DIGITALMENTE

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco